

TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall'altro,

DESIDEROSI di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea (in appresso denominata «la Comunità») e gli Stati Uniti d'America (in appresso denominati «gli Stati Uniti»), tutelando nel contempo la sanità pubblica e la salute degli animali;

DECISI a prendere in debita considerazione il rischio di introduzione e di propagazione di malattie degli animali, nonché le misure necessarie per prevenire, combattere e debellare tali fenomeni patologici, evitando in particolare inutili perturbazioni degli scambi;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i diritti e i doveri derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (in appresso denominato «l'accordo SPS»);

RICONOSCENDO che le rispettive misure sanitarie sono intese a garantire un grado di protezione equivalente per ambo le parti;

CONSIDERANDO che il riconoscimento, da parte del paese importatore, delle misure sanitarie applicate dal paese esportatore può facilitare le operazioni d'ispezione e di verifica,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e, a tale scopo, hanno designato in qualità di plenipotenziari rispettivamente:

LA COMUNITÀ EUROPEA

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Finalità dell'accordo**

La finalità del presente accordo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e gli Stati Uniti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2***Obblighi multilaterali**

Il presente accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle parti in forza dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'accordo SPS.

*Articolo 3***Ambito di applicazione**

1. L'ambito di applicazione del presente accordo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle parti agli animali vivi e ai prodotti di origine animale elencati nell'allegato I, salvo quanto disposto al paragrafo 2.

2. Salvo disposizione contraria contenuta negli allegati del presente accordo, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo le misure sanitarie riguardanti gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, i coloranti alimentari, i marchi sanitari, l'irradiazione (ionizzazione), i contaminanti (antiparassitari, residui chimici, micotossine, tossine naturali, agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, l'etichettatura dei prodotti alimentari (comprese le indica-

zioni nutrizionali), gli additivi per mangimi, i mangimi a base di prodotti di origine animale, i mangimi medicati e le premiscele.

3. Le parti possono convenire di modificare in seguito il presente accordo per estenderne l'ambito di applicazione ad altre misure sanitarie o fitosanitarie applicabili agli scambi tra le parti.

Articolo 4

Autorità competenti

1. Stati Uniti: le autorità competenti per le importazioni e le esportazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale sono citate nell'allegato II, parte A.

2. Comunità europea: le autorità competenti in materia di controllo veterinario figurano all'allegato II, parte B.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) misure sanitarie: le misure definite nell'allegato A, paragrafo 1 dell'accordo SPS e rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo; per misure sanitarie si possono intendere sia misure singole, sia gruppi di misure applicabili, secondo i casi, a settori, comparti o categorie merceologiche;
- b) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'allegato A, paragrafo 5 dell'accordo SPS;
- c) regione: si applicano le definizioni di «zone» e «regioni» contenute nel codice di polizia sanitaria dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e, per l'acquacoltura, nel codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE;
- d) accordo: il testo completo del presente accordo e i relativi allegati.

Articolo 6

Qualifica sanitaria degli animali

1. Ai fini degli scambi tra le parti, la parte importatrice riconosce la qualifica sanitaria delle regioni, definita dalla parte esportatrice, in relazione alle malattie degli animali elencate nell'allegato III.

2. La parte importatrice riconosce le decisioni di regionalizzazione adottate dalla parte esportatrice secondo i criteri enunciati nell'allegato IV per regolamentare le importazioni provenienti da una delle parti nella quale esistono regioni non indenni da una o più delle malattie elencate nell'allegato III.

3. Se una delle parti rivendica una qualifica speciale riguardo ad una particolare malattia, non compresa nell'allegato III, essa può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. La parte importatrice può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'allegato V.

La parte esportatrice fornisce, su richiesta della parte importatrice, tutte le spiegazioni e i dati atti a giustificare le decisioni di cui al presente articolo. La parte importatrice può appellarsi all'articolo 12 qualora ciò sia necessario a fini di polizia sanitaria.

Articolo 7

Equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice, le parti procedono a consultazioni che si svolgono secondo il seguente schema:

- i) le parti identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice;
- iv) la parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria, dopo aver preso in considerazione vari fattori, tra i quali:
 - a) i rischi individuati dalla parte importatrice e le prove fornite dalla parte esportatrice per dimostrare che la misura sanitaria in questione è idonea a prevenire tali rischi;
 - b) le disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice in merito alle norme, procedure, programmi, infrastrutture, misure esecutive e di controllo;

- c) la struttura delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, procedure operative e risorse disponibili;
- d) le prove addotte dalla parte esportatrice a sostegno dell'efficacia dei propri programmi esecutivi e di controllo.

Ai fini della suddetta determinazione, la parte importatrice può effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 9.

2. Le parti conducono le consultazioni di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le condizioni per gli scambi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), in base all'esperienza maturata e alle informazioni disponibili.

3. Le consultazioni relative ad un settore o comparto merceologico non sono influenzate o ritardate dalle consultazioni in atto per un diverso settore o comparto.

4. La parte importatrice è l'unico soggetto abilitato a determinare, in conformità al proprio ordinamento amministrativo e legislativo, se la misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria da essa richiesto.

Articolo 8

Stato delle consultazioni

1. Nell'allegato V figurano i settori, comparti o categorie merceologiche comprendenti gli animali vivi e i prodotti di origine animale e, per ciascuno di essi, è indicato lo stadio a cui sono arrivate le consultazioni in merito al riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie e delle condizioni reciprocamente applicabili agli scambi.
2. a) In ordine alle misure sanitarie riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, le azioni legislative e amministrative necessarie per attuare detto riconoscimento entro un termine massimo di 3 mesi. Per le misure sanitarie la cui equivalenza verrà riconosciuta in seguito, le parti adottano senza indugio i provvedimenti necessari per attuare il riconoscimento.
- b) Se tra le condizioni specificate nell'allegato V figurano speciali condizioni richieste dalla parte importatrice per garantire un adeguato livello di protezione, gli scambi si svolgono nella misura in cui la parte esportatrice ottempera alle condizioni prescritte dalla parte importatrice, senza che ciò pregiudichi il proseguimento delle consultazioni.

3. Le parti adottano i provvedimenti menzionati nell'allegato V, tenendo conto delle date indicative per ciascun settore, comparto o categoria di prodotti, nell'intento di addivenire, se possibile, al riconoscimento dell'equivalenze e di facilitare gli scambi.

4. L'allegato V può essere modificato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 2, in seguito a variazioni apportate dalle parti ai riconoscimenti o alle condizioni applicabili agli scambi.

Articolo 9

Verifiche

1. La parte importatrice è competente a determinare la natura e la frequenza dei controlli da effettuare sulle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale alle frontiere esterne. Tali controlli frontaliere verranno eseguiti secondo i criteri orientativi contenuti nell'allegato VII.

2. Oltre ai controlli sulle importazioni alle frontiere esterne, la parte importatrice può procedere a verifiche della conformità con le disposizioni del presente accordo, le quali possono includere, in via non esaustiva:

a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo attuato dalla parte esportatrice, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;

b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

3. Per la Comunità, le verifiche di cui al paragrafo 2 sono eseguite dalla Comunità stessa. Gli enti statunitensi menzionati all'allegato II agevolano l'espletamento di dette verifiche da parte della Comunità.

4. Per gli Stati Uniti, le verifiche di cui al paragrafo 2 sono eseguite dagli enti di cui all'allegato II. La Comunità agevola l'espletamento di dette verifiche da parte di tali enti.

5. Le parti possono, di comune accordo:

a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche a paesi terzi non aderenti al presente accordo, oppure

b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche eseguite da paesi terzi non aderenti al presente accordo.

6. Le verifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate in conformità con le disposizioni dell'allegato VI. Le parti possono convenire di modificare l'allegato VI alla luce delle risultanze dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.

*Articolo 10***Scambi di informazioni**

1. Le parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente accordo, onde migliorare la comunicazione, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Le parti si notificano reciprocamente le proposte volte a introdurre nuove misure sanitarie o a modificare quelle esistenti e offrono all'altra parte la possibilità di pronunciarsi su tali proposte.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le parti si scambiano informazioni anche su altri temi pertinenti, tra cui:

- raggugli sull'andamento degli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 9.

4. Se una delle parti istituisce, mantiene o riconosce un comitato scientifico, una commissione, un gruppo di esperti o altro organo incaricato di studiare una questione pertinente al presente accordo, essa provvederà affinché detto organo prenda in debita considerazione tutti i documenti o studi scientifici presentati dall'altra parte e si pronunci in merito.

5. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, secondo le opportune modalità da stabilirsi, sulle spedizioni respinte alle frontiere, sulle ispezioni e su ogni altro problema di sanità pubblica o di polizia sanitaria.

6. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'allegato IX.

*Articolo 11***Notificazione**

1. Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente:

- a) immediatamente, mediante comunicazione orale confermata per iscritto entro le 24 ore, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute degli uomini o degli animali, comprese le eventuali emergenze d'ordine alimentare o qualsiasi situazione in cui il consumo di prodotti di origine animale rischi inequivocabilmente di produrre effetti nocivi per la salute;
- b) entro le 24 ore, per iscritto, l'insorgenza e l'andamento delle malattie elencate nell'allegato III;

c) quanto prima possibile, per iscritto, qualsiasi modifica rilevante della situazione sanitaria o qualsiasi accertamento epidemiologico relativo a malattie non comprese nell'allegato III, gli eventuali cambiamenti nella politica preventiva, comprese le campagne di vaccinazione, nonché qualsiasi misura eccezionale adottata per tutelare la sanità pubblica o per combattere ed eradicare le malattie degli animali.

2. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 vengono indirizzate ai punti di contatto di cui all'allegato IX.

3. Se una delle parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

*Articolo 12***Clausola di salvaguardia**

Ciascuna delle parti può adottare misure provvisorie per la tutela della salute degli uomini o degli animali. Dette misure devono essere notificate all'altra parte entro 24 ore e, a richiesta, possono essere indette consultazioni entro 14 giorni. Le parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni e cercano per quanto possibile di evitare inutili perturbazioni degli scambi, facendo valere eventualmente le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3.

*Articolo 13***Altre questioni**

I principi del presente accordo possono essere applicati anche ad altre questioni, specificate nell'allegato VIII. Quest'ultimo allegato e, se del caso, gli altri allegati vengono modificati in base all'evoluzione verificatasi e alle nuove questioni affrontate.

*Articolo 14***Comitato di gestione misto**

1. È istituito un comitato di gestione misto (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti delle parti, con il compito di orientare le attività svolte in esecuzione del presente accordo. Il comitato si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, almeno una volta

l'anno. Nell'intervallo tra una sessione e l'altra, il comitato può trattare qualsiasi questione per corrispondenza.

2. Almeno una volta l'anno, il comitato riesamina gli allegati del presente accordo, in particolare alla luce dell'evoluzione scaturita dalle consultazioni previste dall'accordo in vista del riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, nonché dell'andamento dei lavori relativi alle azioni di cui all'allegato V. Il comitato può raccomandare eventuali modifiche degli allegati.

3. Le parti possono costituire, di comune accordo, gruppi di lavoro tecnici, composti di rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di esaminare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente accordo.

Qualora siano necessarie ulteriori perizie, le parti possono altresì costituire gruppi di lavoro scientifico-tecnici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.

Articolo 15

Ambito territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui viene applicato il trattato istitutivo della Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altro, all'intero territorio degli Stati Uniti.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure necessarie per la sua ratifica.

2. Le parti adempiono i rispettivi obblighi e impegni derivanti dal presente accordo in conformità al loro ordinamento e alle loro procedure interne. Alla stessa maniera, esse attuano ogni eventuale modifica degli allegati del presente accordo, da esse convenuta.

3. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento di modificare il presente accordo. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo con preavviso scritto di almeno 6 mesi.

4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese. Ognuno dei testi fa parimenti fede.

Per la Comunità europea

*Per il Governo degli
Stati Uniti d'America*

Indice degli allegati

ALLEGATO I	Animali vivi e prodotti di origine animale
ALLEGATO II	Autorità competenti
ALLEGATO III	Malattie che possono essere oggetto di regionalizzazione
ALLEGATO IV	Regionalizzazione e azzonamento
ALLEGATO V	Riconoscimento di misure sanitarie
ALLEGATO VI	Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
ALLEGATO VII	Controlli alle frontiere
ALLEGATO VIII	Altre questioni
ALLEGATO IX	Punti di contatto

ALLEGATO I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Voce tariffaria	Designazione generica ⁽¹⁾
01	Animali vivi
02	Carni e frattaglie commestibili
03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, <i>eccetto</i> quelli di origine umana
1501	Grassi di maiale, compreso lo strutto e grassi di volatili
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina
1503	Stearina solare, oli di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini,
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni
1516 10	Grassi e oli animali e loro frazioni
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente grassi od oli vegetali o le loro frazioni
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli del capitolo 15, non nominate né comprese altrove, esclusi i prodotti contenenti esclusivamente grassi od oli vegetali o le loro frazioni
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1702 10	Lattosio e sciroppo di lattosio
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non nominate né comprese altrove, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate; cuscus, anche preparato, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
2105	Gelati, anche contenenti cacao, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale

Voce tariffaria	Designazione generica ⁽¹⁾
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici; eparina e suoi sali; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, <i>esclusi</i> i prodotti di origine umana
3002	Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (<i>esclusi</i> i lieviti) e prodotti simili
3101	Concimi di origine animale o vegetale, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine
3503	Gelatine e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501
3504	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3507	Enzimi, <i>esclusi</i> i prodotti contenenti esclusivamente materiale di origine non animale
4101	Pelli gregge di bovini o di equidi
4102	Pelli gregge di ovini
4103	Altre pelli gregge
4301	Pelli da pellicceria gregge
5101	Lane
5102	Peli fini o grossolani di animali
5103	Cascami di lana o di peli di animali
5105	Lana, peli fini o grossolani
9705	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia

⁽¹⁾ Per la designazione completa, vedasi la nomenclatura tariffaria.

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

A. STATI UNITI

I. AUTORITÀ DI CONTROLLO

Salvo indicazione contraria, gli enti federali di seguito elencati sono competenti per gli animali vivi e i prodotti di origine animale sia di origine nazionale che importati.

In ordine alle importazioni negli Stati Uniti, tali enti sono investiti delle seguenti competenze:

- eseguire i controlli alle frontiere previsti dal presente accordo;
- condurre le consultazioni di cui all'articolo 7 del presente accordo;
- effettuare le verifiche di cui all'articolo 9 del presente accordo;
- svolgere gli scambi d'informazioni di cui all'articolo 10, le notifiche di cui all'articolo 11 e le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del presente accordo.

In ordine alle esportazioni dagli Stati Uniti, salvo diversa indicazione, i suddetti enti sono investiti delle seguenti competenze:

- controllare le condizioni di produzione e di trasformazione dei prodotti nazionali;
- comunicare informazioni circa la conformità con le norme approvate;
- fornire le ulteriori garanzie convenute;
- condurre le consultazioni di cui all'articolo 7 del presente accordo;
- svolgere gli scambi d'informazioni di cui all'articolo 10, le notifiche di cui all'articolo 11 e le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del presente accordo.

A. Controlli veterinari

1. *Malattie/parassiti degli animali*

- a) Animali vivi (comprese le api), embrioni, ovuli, sperma e prodotti animali: US Department of Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Service (USDA/APHIS).
- b) Importazioni di salmonidi vivi e dei relativi gameti e uova fertilizzate: Department of Interior/Fish and Wildlife Service (DOI/FWS).
- c) Importazioni di salmonidi non eviscerati: DOI/FWS.
- d) Mangimi per animali (compresi gli animali da compagnia):
 1. Malattie trasmissibili attraverso il mangime: USDA/APHIS.
 2. Sostanze sofisticazioni, antiparassitari, contaminazione chimica e microbica, additivi alimentari, sostanze «generalmente riconosciute innocue»: Food and Drug Administration (FDA).

B. Controlli sanitari

1. *Carni destinate al consumo umano*

- a) Carni fresche e trasformate di bovini, suini, ovini, caprini ed equini domestici, di allevamento e selvatici: US Department of Agriculture/Food Safety and Inspection Service (USDA/FSIS)⁽¹⁾.
- b) Carni fresche e trasformate di polli, tacchini, anatre, oche e faraone domestici e di allevamento: USDA/FSIS⁽²⁾.

⁽¹⁾ Tranne rare eccezioni, l'USDA/FSIS ha competenza esclusiva per questi prodotti fino al momento in cui lasciano il macello. Una volta usciti dal macello, essi ricadono sotto la competenza ripartita dell'USDA/FSIS e della FDA. Quest'ultima autorizza i farmaci veterinari e gli additivi alimentari utilizzati nelle carni.

⁽²⁾ Cfr. nota precedente.

- c) Carni fresche e trasformate di selvaggina in libertà e di allevamento, eccetto le specie di cui ai precedenti punti a) e b): FDA.
 - d) Carni fresche e trasformate di specie diverse da quelle menzionate ai punti precedenti: FDA.
 - e) Esecuzione delle disposizioni legislative sulle sofisticazioni alimentari e sui residui di farmaci, antiparassitari, metalli pesanti, micotossine e altri agenti contaminanti nei prodotti alimentari:
 - 1. Campionamento e controllo di carni fresche e di prodotti trasformati a base di carne di animali domestici, di allevamento o selvatici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di pollame domestico e di allevamento (compresi gli ovoprodotti freschi, congelati ed essiccati): USDA/FSIS.
 - 2. Campionamento e controllo di carni fresche e di prodotti trasformati a base di carne di altre specie: FDA.
2. *Uova e ovoprodotti*
- a) Uova con guscio, uova sode, specialità etniche a base di uova, succedanei delle uova: FDA.
 - b) Uova con guscio (comprese quelle incrinata e sporche) destinate alla produzione di ovoprodotti freschi, congelati o essiccati (tuorli, albumi o entrambi): USDA/FSIS⁽¹⁾
3. *Latte e prodotti lattiero-caseari*
- a) Tutti i prodotti lattiero-caseari: FDA.
4. *Altri prodotti alimentari di origine animale (compresi i derivati del pesce e dei prodotti della pesca)*
- a) Tutti gli altri prodotti di origine animale: FDA.
5. *Mangimi per animali*
- a) Sofisticazioni, antiparassitari, contaminazione chimica e microbica, additivi alimentari, sostanze «generalmente riconosciute innocue»: FDA.

II. AUTORITÀ COMPETENTI PER I PROGRAMMI FACOLTATIVI

Gli enti federali di seguito elencati sono responsabili dei programmi facoltativi d'ispezione e di certificazione per i prodotti animali di produzione nazionale.

Per quanto riguarda le esportazioni, tali enti sono investiti delle seguenti competenze:

- controllare le condizioni di produzione e di trasformazione nelle imprese che partecipano al programma;
- comunicare informazioni circa la conformità con le norme approvate relativamente alle imprese partecipanti;
- fornire le ulteriori garanzie convenute relativamente alle imprese partecipanti.

A. Controlli veterinari

- 1. Pesci diversi dai salmonidi ed altri animali acquatici diversi dai mammiferi, nonché i relativi gameti e uova fertilizzate: USDA/APHIS, Department of Commerce/National Marine Fisheries Service (Commerce/NMFS).
- 2. Salmonidi vivi, relativi gameti e uova fertilizzate: USDA/APHIS, Commerce/NMFS.
- 3. Mangimi per animali (compresi gli animali da compagnia) contenenti pesce e prodotti della pesca: USDA/APHIS, Commerce/NMFS.

⁽¹⁾ La competenza per questo comparto è ripartita tra la FDA e il FSIS a partire dal momento in cui i prodotti escono dallo stabilimento di trasformazione.

B. Controlli sanitari

1. Carni fresche e prodotti a base di carne⁽¹⁾ di bisonte selvatico o di allevamento, di struzzo, emù, nandù, coniglio, cervo, pernice e quaglia: USDA/FSIS.
2. Serpenti commestibili: Commerce/NMFS.
3. Uova con guscio: USDA/AMS.
4. Frittate a base di ovoprodotti, uova in cubetti a base di ovoprodotti: USDA/FSIS.
5. Prodotti lattiero-caseari: USDA/AMS.
6. Prodotti della pesca (anche vivi): Commerce/NMFS.

III. ENTI FEDERALI CHE RILASCIANO I CERTIFICATI

Gli enti di seguito elencati rilasciano i titoli di esportazione approvati dalla CE e dagli Stati Uniti⁽²⁾. I titoli in questione possono essere rilasciati dall'autorità di controllo o da un altro ente nazionale appositamente riconosciuto da quest'ultima. Più enti possono rilasciare titoli per uno stesso prodotto.

	DOC/ NMFS	DOI/ FWS	FDA	USDA/ AMS	USDA/ APHIS	USDA/ FSIS
--	--------------	-------------	-----	--------------	----------------	---------------

A. Certificazione veterinaria

1. Animali vivi (comprese le api), embrioni, ovuli, sperma e prodotti di origine animale					×	
2. Pesci diversi dai salmonidi ed altri animali acquatici diversi dai mammiferi, nonché i relativi gameti e uova fertilizzate	×				×	
3. Salmonidi vivi, relativi gameti e uova fertilizzate	×	×			×	
4. Selvaggina di penna		×				
5. Mangimi per animali	×				×	

B. Certificazione sanitaria**1. Carni e pollame per consumo umano**

a) Carni fresche e prodotti a base di carne di animali domestici, di allevamento e selvatici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, ed equina, nonché di polli, tacchini, anatre, oche e faraone domestici o di allevamento						×
b) Serpenti	×		×			
c) Carni fresche e prodotti a base di carne di specie diverse da quelle summenzionate			×			×

⁽¹⁾ Questi prodotti devono essere ottenuti da carni fresche di animali macellati nel quadro del programma facoltativo USDA/FSIS.

⁽²⁾ Il fatto che un prodotto figuri nella parte II del presente allegato non implica necessariamente che i titoli siano richiesti nel quadro degli accordi sull'equivalenza. Le decisioni verranno prese per singolo prodotto.

	DOC/ NMFS	DOI/ FWS	FDA	USDA/ AMS	USDA/ APHIS	USDA/ FSIS
<i>2. Uova</i>						
a) Uova con guscio, uova sode, specialità etniche a base di uova, succedanei delle uova			×	×		
b) Ovoprodotti freschi, congelati ed essiccati						×
<i>3. Prodotti lattiero-caseari</i>						
a) Burro, formaggi, dolci congelati e latticini in polvere			×	×		
b) Latte da consumo			×			
<i>4. Prodotti della pesca</i>						
a) Pesce e prodotti ittici, compreso l'olio di pesce, rettili (esclusi i serpenti), lumache e anfibi	×		×			
b) Pesci, crostacei e molluschi vivi	×		×			

B. COMUNITÀ EUROPEA

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso gli Stati Uniti, gli Stati membri controllano le condizioni di produzione e il rispetto delle relative norme, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

*ALLEGATO III***ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI LE REGIONI SONO RICONOSCIUTE INDENNI****Malattie degli animali**

Afta epizootica
Malattia vescicolosa dei suini
Peste dei piccoli ruminanti
Pleuropolmonite contagiosa dei caprini
Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
Peste suina africana
Encefalomyelite enterovirale
Malattia di Newcastle
Pseudorabbia/Malattia di Aujeszky
Stomatite vescicolosa
Peste bovina
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Febbre catarrale degli ovini
Peste equina
Peste suina classica
Influenza aviaria
Encefalomyelite equina venezolana

Malattie degli animali di acquacoltura

L'elenco delle malattie degli animali di acquacoltura sarà oggetto di ulteriori discussioni tra le parti sulla base del codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE.

ALLEGATO IV

REGIONALIZZAZIONE E AZZONAMENTO

Le parti hanno stabilito di comune accordo che le decisioni di regionalizzazione per le malattie di cui all'allegato III siano basate sulle considerazioni seguenti. Le parti si impegnano a riconoscere le decisioni di regionalizzazione adottate in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Malattie degli animali

Ai fini del calcolo del rischio inerente all'importazione di animali o di prodotti di origine animale, possono essere prese in considerazione tre categorie di fattori:

1. Fattori di rischio alla fonte
2. Fattori di rischio legati al prodotto
3. Fattori di rischio nel luogo di destinazione

Fattori di rischio alla fonte

Il primo fattore determinante del rischio d'introduzione di una malattia è la situazione del paese d'origine riguardo alla malattia in questione. Nondimeno, la qualifica d'indenne da una malattia dev'essere avvalorata da efficaci programmi di sorveglianza.

La considerazione preponderante in questo contesto risiede quindi nell'idoneità dell'infrastruttura veterinaria. Senza un'assoluta fiducia nell'amministrazione veterinaria, è impossibile valutare qualsiasi altro fattore. Occorre soprattutto che i servizi veterinari diano prova di efficienza e competenza nel rilevare e circoscrivere un focolaio patologico, come pure nel rilasciare gli opportuni certificati.

La capacità di accertare l'insorgenza di una malattia dipende dalla sorveglianza esercitata. Quest'ultima può essere attiva, passiva, o di entrambi i tipi.

La sorveglianza attiva implica un intervento diretto a reperire l'eventuale presenza di malattie, per esempio ispezioni cliniche sistematiche, esami ante e post mortem, prove sierologiche negli allevamenti o nei macelli, invio di materiale sospetto per analisi in laboratorio, sondaggi su animali di riferimento.

La sorveglianza passiva è determinata dal fatto che una malattia è soggetta a notificazione obbligatoria, il che implica un adeguato controllo degli animali affinché il fenomeno patologico possa essere rapidamente osservato e segnalato come caso sospetto. Ciò presuppone anche l'esistenza di un sistema di diagnosi e accertamento e una buona conoscenza della malattia e dei suoi sintomi da parte di allevatori e veterinari.

La sorveglianza epidemiologica può essere intensificata mediante campagne sanitarie, obbligatorie o facoltative, condotte negli allevamenti, in particolare attraverso la regolare visita di un veterinario nell'azienda.

Si prenderanno inoltre in considerazione i seguenti fattori:

- precedenti della malattia,
- precedenti delle vaccinazioni,
- restrizioni di movimenti da e verso la zona, nonché all'interno della stessa,
- identificazione e registrazione degli animali,
- presenza della malattia in zone adiacenti,
- barriere fisiche tra zone aventi qualifiche diverse,
- condizioni meteorologiche,
- eventuali zone cuscinetto (con o senza vaccinazione),
- presenza di vettori e/o serbatoi,
- programmi di lotta e di eradicazione (se del caso),
- sistema d'ispezione ante e post mortem.

Una zona può essere delimitata sulla base dei suddetti fattori.

L'autorità competente per l'attuazione della politica di azzonamento è la più qualificata per definire e mantenere la zona. Se questa autorità gode di una fiducia incondizionata, le sue decisioni possono essere assunte come base per gli scambi.

Alle zone così delimitate può essere attribuita una determinata categoria di rischio; per esempio:

- rischio minimo/trascurabile;
- rischio medio;
- rischio elevato;
- rischio indeterminato.

Questa classificazione può essere facilitata dal calcolo approssimativo del rischio, per esempio per gli animali vivi. Le condizioni d'importazione possono essere successivamente definite per ciascuna categoria, malattia e prodotto, o per una serie di queste voci.

Se il rischio è minimo/trascurabile, le importazioni possono essere subordinate alla semplice garanzia di origine.

L'esistenza di un rischio medio richiede una combinazione di garanzie e di certificati prima o dopo l'importazione.

Con un rischio elevato, l'importazione può avere luogo soltanto in presenza di condizioni atte a ridurre sensibilmente tale rischio, come garanzie supplementari, analisi o trattamenti.

Il rischio indeterminato, infine, rende l'importazione ammissibile soltanto se il prodotto in sé è a basso rischio, come le pelli o la lana, oppure alle condizioni previste in caso di rischio elevato, se lo giustificano i fattori inerenti al prodotto.

Fattori di rischio legati al prodotto

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- la malattia è trasmissibile attraverso il prodotto;
- l'agente può trovarsi nel prodotto se questo è ottenuto da animali sani o da animali clinicamente malati;
- il fattore predisponente può essere attenuato, per esempio mediante vaccinazione;
- probabilità che il prodotto sia stato esposto all'infezione;
- il prodotto è stato ottenuto con un procedimento atto a ridurre il rischio (per esempio disossato);
- il prodotto ha subito un trattamento tale da inattivare l'agente.

Il rischio può essere ridotto con opportune analisi e quarantena.

Fattori di rischio nel luogo di destinazione

- Presenza di animali ricettivi;
- presenza di vettori;
- periodo possibilmente esente da vettori;
- misure preventive, come norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti nell'alimentazione animale e sullo smaltimento dei rifiuti animali;
- uso previsto del prodotto (per il consumo umano, per l'alimentazione degli animali da compagnia, ecc.).

Questi fattori sono insiti nel paese importatore e da questo tenuti sotto controllo, per cui alcuni di essi possono essere modificati onde favorire gli scambi, per esempio introducendo restrizioni all'entrata (gli animali vengono confinati in determinate regioni indenni da vettori finché sia passato il periodo d'incubazione) o sistemi di canalizzazione.

I fattori di rischio inerenti al paese di destinazione devono essere comunque tenuti in considerazione anche dal paese infetto, relativamente ai movimenti che hanno luogo dalla zona infetta alla zona indenne del territorio.

Malattie degli animali di acquacoltura

In attesa di specifiche disposizioni da inserirsi nel presente allegato, le decisioni di regionalizzazione per le malattie degli animali di acquacoltura si basano sul codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE.

ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

Il seguente glossario si applica all'accluso allegato V:

Si (1)	La parte importatrice riconosce che le misure applicate dalla parte esportatrice raggiungono il proprio livello adeguato di protezione sanitaria.
Si (2)	La parte importatrice riconosce che le misure applicate dalla parte esportatrice raggiungono il proprio livello adeguato di protezione sanitaria alle speciali condizioni stabilite.
Si (3)	L'equivalenza è riconosciuta in linea di massima, nell'attesa che vengano interamente e correttamente attuati i provvedimenti richiesti. Nel frattempo gli scambi sono soggetti alle speciali condizioni stabilite.
NV	Non ancora valutato. Gli scambi sono soggetti alle condizioni richieste dalla parte importatrice.
V	In via di valutazione. Gli scambi sono soggetti alle condizioni richieste dalla parte importatrice.
AI	Influenza aviare
ASF	Peste suina africana
BSE	Encefalopatia spongiforme dei bovini
CE	Comunità europea
CEM	Metrite equina contagiosa
CFR	Code of Federal Regulations (codice dei regolamenti federali)
CSF	Peste suina classica
EBL	Leucosi bovina enzootica
EPIA	Egg Products Inspection Act (legge relativa all'ispezione degli ovoprodotti)
FFDCA	Federal Food, Drug and Cosmetic Act (legge federale sui prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici)
FIFRA	Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (legge federale sugli insetticidi, i fungicidi e i rodenticidi)
FMD	Afta epizootica
IBR	Rinotracheite infettiva bovina
ND	Malattia di Newcastle
OIE	Ufficio internazionale delle epizootie
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
PHSA	Public Health Service Act (legge sulla pubblica sanità)
PM	Post mortem
Sc VC	Comitato scientifico veterinario
SVD	Malattia vesicolare dei suini
TB	Tubercolosi bovina
TME	Encefalopatia Trasmissibile del visone
TSE	Encefalopatia spongiforme trasmissibile
USA	Stati Uniti d'America

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA				Esportazioni dagli USA verso la CE					
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

1. Animali vivi

Polizia sanitaria										
— Equidi	90/426 allegati B e C	9 CFR 92	V		<p>La CE deve comunicare per ciascun laboratorio CE, i procedimenti di analisi, gli antigeni/reagenti utilizzati, il programma di verifica/controllo di qualità, il programma di controllo esterno/riconoscimento dei laboratori.</p> <p>Effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le analisi di riferimento interlaboratori e scambi di campioni tra laboratori CE e USA per CEM, morva, morbo coitale maligno, prioplasmosi, anemia infettiva equina e arterite infettiva equina.</p> <p>Gli USA debbono esaminare entro cinque mesi dall'entrata in vigore del presente accordo se ritirare il requisito della quarantena sulla base dei risultati.</p> <p>Gli USA debbono valutare la richiesta CE sulla situazione patologica per morbo coitale maligno e morva entro tre mesi dall'inoltro della richiesta stessa.</p>	9 CFR 71, 75, 91	90/426 92/260 93/195 93/196 93/197 94/467	V		<p>Gli USA debbono esaminare l'opportunità d'identificare i cavalli mediante un passaporto a decorrere dal 31 dicembre 1997.</p> <p>La CE deve esaminare l'opportunità di ritirare l'obbligo dell'isolamento prima della partenza per le importazioni permanenti entro 6 mesi dalla presentazione della relazione definitiva sull'epizootia di VS.</p>

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

1. Animali vivi — Polizia sanitaria (continua)

— Equidi (continua)					Gli USA debbono riesaminare i loro requisiti per CEM e piroplasmosi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.					
— Bovini	64/432 72/462 90/425	9 CFR 92	V		Gli USA debbono riesaminare la politica in materia di BSE riguardo alla bassa e alta incidenza. Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 71, 72, 73, 77, 78, 80, 91	72/462	V		La CE deve riesaminare la pratica USA sulla febbre catarrale degli ovini. Gli USA debbono fornire informazioni sul vaccino RB51 contro la brucellosi, da esaminarsi da parte della CE. La CE deve stabilire condizioni per gli USA.
— Ovini/Caprini	91/68	9 CFR 92	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 54, 71, 79, 77	91/68 97/231	V		La CE deve riesaminare la pratica USA sulla febbre catarrale degli ovini. Gli USA debbono presentare un programma per la scrapie una volta ultimato il riesame completo. LA CE deve pronunciarsi in merito. La CE deve stabilire condizioni per gli USA.
— Suini	64/432 72/462 90/425	9 CFR 92	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 71, 76, 77, 78, 85	72/462	V		La CE deve stabilire condizioni per gli USA.
— Cani e gatti	92/65	9 CFR 92	NV				92/65	NV		
— Altre specie	92/65	9 CFR 92	NV				92/65	NV		

2. Pollame vivo e uova da cova

Polizia sanitaria										
	90/539 93/342	9 CFR 92	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche.	9 CFR 71, 82, 145, 147	90/539 93/432 96/482 96/483	V		

3. Sperma

Polizia sanitaria										
— Bovino	88/407	9 CFR 98	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 71, 77,78	88/407 94/577	V		La CE deve stabilire condizioni per autorizzare l'uso del nuovo kit ELISA per la febbre catarrale maligna. La CE deve esaminare se autorizzare i movimenti tra centri d'inseminazione in due paesi terzi riconosciuti.
— Ovino/caprino	92/65	9 CFR 98	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 71, 79	Direttiva 92/65	NV		
— Suino	90/429	9 CFR 98	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE.	9 CFR 71, 78, 85	90/429 93/199	V		La CE deve esaminare la richiesta USA di non esigere i test CSF all'entrata e all'uscita dai centri nei paesi indenni dalla malattia.
— Canino	92/65	9 CFR 98	NV				92/65	NV		
— Felino	92/65		NV				92/65	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

4. Spermatozoi, ovuli ed embrioni equini

Polizia sanitaria										
— Spermatozoi	92/65 95/307	9 CFR 98	NV			9 CFR 71, 75	92/65 96/539	NV		
— Ovuli	92/65 95/294	9 CFR 98	NV			9 CFR 71, 75	92/65 96/540	NV		
— Embrioni	92/65 95/294	9 CFR 98	NV			9 CFR 71, 75	92/65 96/540	NV		

5. Embrioni

Polizia sanitaria										
— Bovini	89/556	9 CFR 98	V		Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE. Gli USA debbono riesaminare la sospensione delle importazioni in provenienza dai paesi colpiti dalla BSE.	9 CFR 71, 77, 78	89/556 92/471	V		
— Ovini/capri	92/65	9 CFR 98	NV				92/65	NV		

6. Carni fresche

Polizia sanitaria										
— Ruminanti	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (2)	Certificazione supplementare per le carni bovine provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	9 CFR 53 (in caso d'insorgenza di malattia esotica)	72/462 82/426	Si (2)	Residenza trimestrale. Azienda indenne da brucellosi per ovicapri.	

— Equidi	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 53	72/462 82/426	Si (2)	Residenza trimestrale.	
— Suini	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 53	72/462 82/426	Si (2)	Residenza trimestrale. Azienda indenne da brucellosi.	
Pubblica sanità										
Ruminanti ⁽⁸⁾ Equidi Suini Ovini Caprini	64/433 96/22 96/23	9 CFR 301-381, 416, 417	Si (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1.	L'equivalenza (Si2) sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria. Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.	9 CFR 301-381, 416, 417	72/462 93/158 96/22 96/23	Si (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3, 4 e 5.	<p>La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.</p> <p>La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.</p> <p>La CE valuterà una richiesta che gli USA presenteranno in merito al proseguimento dell'analisi delle trichine nelle carni equine.</p>

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

6. Carni fresche — Pubblica sanità (continua)

Ruminanti ⁽⁸⁾ Equidi Suini Ovini Caprini (continua)										<p>Conformemente alla nota 5, lettera e), i risultati delle ispezioni conseguenti all'incisione del cuore dei suini saranno valutati congiuntamente dopo 12 mesi al fine di determinare se occorre modificare le disposizioni della nota 5, lettera e).</p> <p>L'equivalenza (Si 2) verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Carne di pollame

Polizia sanitaria	91/494 94/438	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 53	91/494 93/342 94/984	Si (1)		
Pubblica sanità	71/118 96/22 96/23	9 CFR 381	Si (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1. L'ispezione post mortem dev'essere eseguita da ispettori ufficiali.	L'equivalenza (Si2) sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria. Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.	9 CFR 381.1-381.5	71/118 96/22 96/23 96/712	Si (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3, 4 e 6.	La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

La CE procede, congiuntamente agli scienziati americani, ad un riesame scientifico dell'uso di tecniche antimicrobiche e, in particolare, dell'uso di TSP e/o di acidi organici. Detto riesame andrebbe portato a termine prima possibile.

L'equivalenza (Si2) verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

8. Prodotti a base di carne

Polizia sanitaria									
— Carni rosse (ruminanti/equidi)	64/432 72/461 72/462 80/215	9 CFR 94	Si(2)	Certificazione supplementare per i bovini provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad alta/bassa incidenza.	9 CFR 53	72/462 97/221	Si(2)	Prodotti ottenuti da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni fresche).

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

8. Prodotti a base di carne — Polizia sanitaria (*continua*)

— Suini	64/432 72/461 72/462 80/215	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 53	72/462 97/221	Si (2)	Prodotti ottenuti da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni fresche).	
— Pollame	92/118 72/462 80/215 94/438	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 53	97/221	Si (2)	Prodotti ottenuti da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni di pollame).	
— Selvaggina di allevamento e in libertà	92/495 92/45	9 CFR 94	Si (2)	Certificazione supplementare per i bovini provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad alta/bassa incidenza.		92/495 92/45 97/221	NV		
Pubblica sanità										
Ruminanti ⁽⁸⁾ Equidi Suini Pollame	77/99 96/22 96/23	CFR 301-335, 354, 381.1-381.500	Si (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1.	L'equivalenza (Si2) sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria. Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.	9 CFR 301-335, 354, 381.1-381.500	72/462 77/99 92/118 96/22 96/23	Si (3)	Prodotti ottenuti da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni fresche) e/o del punto 7 (carni di pollame) Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3 e 4.	La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

										La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. L'equivalenza verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Selvaggina in libertà ⁽⁸⁾ Selvaggina di allevamento ⁽⁸⁾	77/99 96/22 96/23	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	NV	Condizioni esistenti.		FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	77/99 92/118 96/22 96/23	NV		

9. Carni di selvaggina di allevamento

Polizia sanitaria										
— Cervi — Conigli	72/461 92/118 91/495	9 CFR 94	Si(2) Si(1)	Certificazione supplementare per le importazioni provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad alta/bassa incidenza.		92/118 91/495 97/219	NV		
— Suini selvatici	72/461 92/118 91/495	9 CFR 94	Si(1)				92/118	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

9. Carni di selvaggina di allevamento — Polizia sanitaria (*continua*)

— Selvaggina di penna	92/118 72/462 80/215 94/438	9 CFR 94	Si (1)			9 CFR 94	92/118 97/219	NV		
Pubblica sanità										
Cfr. nota (*) relativa ai ruminanti	91/495 96/22 96/23 97/219	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185 9 CFR 301-335, 352, 354	NV	Condizioni esistenti.		FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185 9 CFR 301-335, 352, 354	91/495 96/22 96/23 97/219	NV		

10. Carni di selvaggina in libertà

Polizia sanitaria										
— Cervi	92/45	9 CFR 94	V				92/45 97/218	NV		
— Conigli										
— Suini selvatici	92/45	9 CFR 94	V				92/45 97/220	NV		
— Selvaggina di penna	92/45	9 CFR 94	V				92/45 97/218	NV		

Pubblica sanità										
Cfr. nota (8) relativa ai ruminanti	92/45 96/22 96/23 97/218 97/220	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 170-189, 510-529, 556 9 CFR 301-335 40 CFR 180, 185	NV	Condizioni esistenti.		FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 170-189, 510-529, 556 9 CFR 301-335 40 CFR 180, 185	92/45 96/22 96/23 97/218 97/220	NV		

11. Prodotti della pesca destinati al consumo umano

Polizia sanitaria										
— Pesce/prodotti della pesca	91/67	USDI & Titolo 50	NV			USDI & Titolo 50	91/67	NV		La CE deve valutare le nuove norme USA nella misura in cui sono applicabili
— Molluschi bivalvi/ crostacei (eccetto vivi)	91/67	USDI & Titolo 50	NV			USDI & Titolo 50	91/67	NV		
Pubblica sanità										
— Pesce/prodotti della pesca	91/493 96/22 96/23	21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 180, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 172- 193, 1240	Si(3)	Requisito di un basso contenuto acido per i cibi inscatolati.	Gli USA debbono fornire un'esatta indicazione sulla possibilità di accogliere la richiesta CE di equivalenza per i cibi in scatola a basso contenuto acido. La CE deve fornire (1) informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri e (2) informazioni sull'applicazione dei sistemi HACCP negli Stati membri.	21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 180, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 172- 193, 1240	91/493 95/328 96/22 96/23	Si(3)	95/328	Gli USA debbono informare la CE quando sono pronti a riesaminare l'attuazione del regolamento HACCP sui prodotti della pesca per uso alimentare. La CE deve procedere al riesame, se necessario esaminando le informazioni e la documentazione trasmesse dagli USA in merito alle procedure di verifica e di controllo. Verifica in loco del sistema USA da effettuarsi entro 6 mesi dalla richiesta USA.

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

11. Prodotti della pesca destinati al consumo umano — Pubblica sanità (continua)

— Pesce/prodotti della pesca (continua)					<p>Gli USA debbono effettuare una verifica in loco del sistema CE, compresa una visita alla sede centrale CE e l'osservazione di verifiche condotte dalla Commissione in un certo numero di Stati membri.</p> <p>Gli USA debbono indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p>	<p>Programma facoltativo NMFS basato sul sistema HACCP 50 CFR 260</p>		<p>Si (1)</p>		<p>La CE deve indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra entro 45 giorni dalla verifica in loco.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p> <p>Il termine «stabilimenti» non comprende gli intermediari o i commercianti.</p>
— Molluschi bivalvi/ crostacei (eccetto vivi)	91/492	Programma nazionale d'igiene per i molluschi e i crostacei.	Si (3)	Condizioni esistenti.	<p>La CE deve fornire i dati grezzi impiegati per la valutazione scientifica delle analisi della carne/dell'acqua. Gli USA debbono conformarsi ai risultati della valutazione scientifica entro 90 giorni dal ricevimento dei dati.</p>	<p>Programma nazionale d'igiene per i molluschi e i crostacei.</p>	91/492	Si (3)	Condizioni esistenti.	<p>Confronto congiunto delle analisi carne/acqua per la classificazione delle zone di produzione.</p> <p>Gli USA debbono informare la CE quando sono pronti a riesaminare l'attuazione del regolamento HACCP sui prodotti della pesca per uso alimentare.</p>

				<p>La CE deve fornire (1) informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri e (2) informazioni sull'applicazione dei sistemi HACCP negli Stati membri.</p> <p>Gli USA debbono effettuare una verifica in loco del sistema CE, compresa una visita alla sede centrale CE e l'osservazione di verifiche condotte dalla Commissione in un certo numero di Stati membri.</p> <p>Gli USA debbono indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p>					<p>La CE deve procedere al riesame, se necessario esaminando le informazioni e la documentazione trasmesse dagli USA in merito alle procedure di verifica e di controllo. Verifica in loco del sistema USA da effettuarsi entro 6 mesi dalla richiesta USA.</p> <p>La CE deve indicare eventuali problemi pendenti in seguito ai provvedimenti di cui sopra entro 45 giorni dalla verifica in loco.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p> <p>Il termine «stabilimenti» non comprende gli intermediari o i commercianti.</p>
— Animali e prodotti di acquacoltura	91/493 96/22 96/23	Programma nazionale d'igiene per i molluschi e i crostacei, FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 110.3-110.93, 123, 1240, DVM.	NV		Pro-gramma nazionale d'igiene per i molluschi e i crostacei, FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 110.3-110.93, 123, 1240, DVM.	91/493 96/22 96/23	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

12. Pesci, molluschi e crostacei vivi e relativi gameti

Polizia sanitaria	91/67		NV				91/67	NV		
-------------------	-------	--	----	--	--	--	-------	----	--	--

13. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano

Polizia sanitaria										
— Latte vaccino compreso il latte di bufala — Latte di pecora — Latte di capra	64/432 92/46	9 CFR 94	Si (2)	Certificazione di UHT in provenienza da regioni colpite da FMD. Per paesi/regioni non colpiti da FMD è richiesto un certificato d'origine.	Gli USA debbono esaminare se la doppia pastorizzazione sia accettabile.	9 CFR 77, 78	92/46 95/343	Si (2)	Requisiti relativi a TB e brucellosi per il latte non trattato termicamente.	La CE deve verificare i programmi USA per TB e brucellosi.
Pubblica sanità										
— Latte UHT/latte sterilizzato	92/46 94/71 95/340 95/342 96/22 96/23 97/115 91/180 92/608 92/118 96/90	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240 40 CFR 180, 185	Si (3)	Condizioni esistenti.	Gli USA debbono rivedere la legge sull'importazione di latte. Gli USA debbono fornire indicazioni dettagliate su come possa essere considerata la richiesta CE di equivalenza per i cibi in scatola a basso tenore acido. Dev'essere completata la valutazione congiunta dei laboratori.	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240 40 CFR 180, 185	92/46 94/71 95/340 95/342 95/343 96/22 96/23 97/115 91/180 92/608 92/118 96/90	Si (3)	Requisiti CE per le cellule somatiche e la conta delle placche. Certificazione secondo 95/343.	Gli USA debbono considerare l'opportunità di includere il sistema HACCP nel settore lattiero-caseario. Dev'essere completata la valutazione congiunta dei laboratori. Debbono proseguire le discussioni sulle cellule somatiche e sulla conta delle placche.

		Ordinanza sul latte pastorizzato per i prodotti della categoria A e documenti connessi.			La CE deve fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri. Gli USA esaminano le informazioni trasmesse ed effettuano una verifica in loco del sistema CE.				Gli USA debbono fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione. La CE esamina le informazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco del sistema USA.	
					Il risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.				I risultati della verifica in loco saranno discussi con gli USA. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.	
					Gli USA debbono fornire un'esatta indicazione di come verrà accolta la richiesta CE di equivalenza per la categoria A, in modo da permettere l'esportazione di questi prodotti verso gli USA.	Ordinanza sul latte pastorizzato per i prodotti della categoria A e documenti connessi.				
— Prodotti pastorizzati	92/46 94/71 95/340 95/342 96/22 96/23 97/115 91/180 92/608 92/118 96/90	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240 40 CFR 180, 185	Si (3)	Condizioni esistenti. Requisito relativo a E coli (per i formaggi).	Gli USA debbono rivedere la legge sull'importazione di latte. Discussioni in corso sulle differenze nei criteri per i prodotti finiti riguardo a E. coli. Dev'essere ultimata la valutazione congiunta dei laboratori.	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240 40 CFR 180, 185	92/46 94/71 95/340 95/342 95/343 96/22 96/23 97/115 91/180 92/608 92/118 96/90	Si (3)	Requisiti CE per le cellule somatiche e la conta delle placche. Certificazione secondo 95/343.	Gli USA debbono considerare l'opportunità di includere il sistema HACCP nel settore lattiero-caseario. Dev'essere completata la valutazione congiunta dei laboratori. Debbono proseguire le discussioni sulle cellule somatiche e sulla conta delle placche.

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA				Esportazioni dagli USA verso la CE					
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

13. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano — pubblica sanità (continua)

— Prodotti pastorizzati (continua)				<p>La CE deve fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri.</p> <p>Gli USA esaminano le informazioni trasmesse ed effettuano una verifica in loco del sistema CE.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p>					<p>Gli USA debbono fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione.</p> <p>La CE esamina le informazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco del sistema USA.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con gli USA. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p>
	Ordinanza sul latte pastorizzato per i prodotti della categoria A e documenti connessi.			<p>Gli USA debbono fornire un'esatta indicazione di come verrà accolta la richiesta CE di equivalenza per la categoria A, in modo da permettere l'esportazione di questi prodotti verso gli USA.</p>	Ordinanza sul latte pastorizzato per i prodotti della categoria A e documenti connessi.				

<p>— Prodotti non pastorizzati (crudi o trattati termicamente)</p>	<p>92/46 94/71 95/340 95/342 97/115 91/180 92/608 92/118 96/22 96/23 96/90</p>	<p>FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110, 113, 133, 172, 184, 185, 510- 520, 556, 1240 40 CFR 180</p>	<p>Si (3)</p>	<p>Rispetto del requisito relativo a E. coli (per i formaggi).</p> <p>Divieto di prodotti non stagionati per più di 60 giorni a temperatura superiore a 35EF (+2EC).</p>	<p>Discussioni in corso sulle differenze nei criteri per i prodotti finiti riguardo a E. coli.</p> <p>Dev'essere ultimata la valutazione congiunta dei laboratori.</p> <p>La CE deve fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri.</p> <p>Gli USA esaminano le informazioni trasmesse ed effettuano una verifica in loco del sistema CE.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con la CE. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p> <p>Gli USA esaminano una pratica, che dev'essere presentata dalla CE, relativa ai formaggi non stagionati per oltre 60 giorni, in modo da permettere l'esportazione di questi prodotti verso gli USA.</p>	<p>FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110, 113, 133, 172, 184, 185, 510- 520, 556, 1240 40 CFR 180</p>	<p>92/46 94/71 95/340 95/342 95/343 97/115 91/180 92/608 92/118 96/22 96/23 96/90</p>	<p>Si (3)</p>	<p>Rispetto dei requisiti CE per le cellule somatiche e la conta delle placche.</p> <p>Certificazione secondo 95/343.</p>	<p>Gli USA debbono considerare l'opportunità di includere il sistema HACCP nel settore lattiero-caseario.</p> <p>Dev'essere completata la valutazione congiunta dei laboratori.</p> <p>Debbono proseguire le discussioni sulle cellule somatiche e sulla conta delle placche.</p> <p>Gli USA debbono fornire informazioni documentate sui procedimenti di verifica e di controllo dell'attuazione.</p> <p>La CE esamina le informazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco del sistema USA.</p> <p>I risultati della verifica in loco saranno discussi con gli USA. Se sono soddisfacenti, si procederà come di dovere per il riconoscimento dell'equivalenza.</p>
--	--	---	---------------	--	---	---	---	---------------	---	--

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

14. Latte e prodotti lattiero-caseari non destinati al consumo umano

Polizia sanitaria										
— Latte vaccino compreso il latte di bufala — Latte di pecora — Latte di capra Latte pastorizzato o UHT o sterilizzato	92/118 64/432	9 CFR 94.16	Si (2)	Per le regioni indenni da FMD, è richiesto un certificato d'origine. Per le regioni colpite da FMD, è necessaria la certificazione di UHT.	Gli USA debbono esaminare se la doppia pastorizzazione sia accettabile per i paesi colpiti da FMD.	9 CFR 77, 78	92/118 95/341	NV		
— Colostro non pastorizzato per uso farmaceutico ⁽¹⁰⁾	92/118	9 CFR 94.16	NV			9 CFR 77, 78	92/118	NV		

15. Carne tritata

Polizia sanitaria										
— Ruminanti	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (2)	Certificazione supplementare per le carni bovine provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		72/462	NV		
— Suini	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (1)				72/462	NV		

Pubblica sanità										
Ruminanti ⁽⁸⁾ Suini	94/65	9 CFR 301-381	Sì (3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1.	L'equivalenza sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria. Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.	9 CFR 301-381	94/65 97/29	Sì (3)	Prodotto ottenuto da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni fresche). Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3 e 4.	La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. L'equivalenza (Sì 2) verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. La CE deve considerare l'opportunità di riformulare la definizione di carne tritata.

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

16. Preparazioni a base di carne

Polizia sanitaria										
— Ruminanti — Equidi	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (2)	Certificazione supplementare per le carni bovine provenienti da paesi colpiti dalla BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		72/462	NV		
— Suini	64/432 72/461 72/462	9 CFR 94	Si (1)				72/462	NV		
— Pollame/Selvaggina in libertà/selvaggina di allevamento	92/118 72/462 80/215 94/438	9 CFR 94	Si (1)				91/494 93/342 94/984	NV		
Pubblica sanità										
Ruminanti ⁽⁸⁾ Equidi Suini Pollame	94/65	9 CFR 301-381	Si (2/3)	Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1.	L'equivalenza sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria. Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.	9 CFR 301-381	94/65 97/29	Si (3)	Prodotti ottenuti da carni che soddisfano le condizioni del punto 6 (carni fresche) e/o del punto 7 (carni di pollame) Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3 e 4.	La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

										<p>La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione dev'essere ultimata entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.</p> <p>L'equivalenza verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.</p>
Selvaggina in libertà ⁽⁸⁾ Selvaggina di allevamento ⁽⁸⁾	94/65	FIFRA, FFDC, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	NV	Condizioni esistenti		FIFRA, FFDC, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	94/65	NV		

17. Involucri animali destinati al consumo umano

Polizia sanitaria										
— Bovini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si(2)	<p>Divieto di commistione (cfr. nota 9).</p> <p>Divieto di scambi con i paesi colpiti da BSE.</p>	<p>Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.</p> <p>Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.</p>		92/118 94/187	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

17. Involucri animali destinati al consumo umano — Polizia sanitaria (*continua*)

— Suini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si(2)	Divieto di commistione (cfr. nota 9). Certificazione attestante il procedimento di fabbricazione e l'origine per gli involucri originari di paese/regioni indenni da ASF ma trasformati in un paese/regione colpito da ASF.	Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.		92/118 94/187	NV		
— Ovini — Caprini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si(2)	Divieto di commistione (cfr. nota 9). Divieto di scambi con i paesi colpiti da BSE. Certificazione attestante il procedimento di fabbricazione e il paese d'origine per gli involucri originari di paesi indenni da BSE ma trasformati in un paese colpito da BSE.	Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.		92/118 94/187	NV		
Pubblica sanità	77/99	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	NV			FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3- 110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556 40 CFR 180, 185	77/99 92/118 Progetto di deci- sione no- tificato all'OMC.	NV		

18. Involucri animali non destinati al consumo umano

Polizia sanitaria									
— Bovini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si (2)	Divieto di commistione (cfr. nota 9). Divieto di scambi con i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa. Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.		92/118 94/187	NV	
— Suini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si (2)	Divieto di commistione (cfr. nota 9). Certificazione attestante il procedimento di fabbricazione e l'origine per gli involucri originari di paese/regioni indenni da ASF ma trasformati in un paese/regione colpito da ASF.	Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.		92/118 94/187	NV	
— Ovini — Caprini	92/118 64/432 72/461 72/462	9 CFR 96	Si (2)	Divieto di commistione (cfr. nota 9). Divieto di scambi con i paesi colpiti da BSE. Certificazione attestante il procedimento di fabbricazione e il paese d'origine per gli involucri originari di paesi indenni da BSE ma trasformati in un paese colpito da BSE.	Gli USA debbono riesaminare 94.8 (a) (i) (v) del CFR per quanto riguarda il divieto di commistione.		92/118 94/187	NV	

19. Pelli e cuoi

Polizia sanitaria									
— Bovini — Ovini — Caprini — Suini	92/118 72/461 72/462	9 CFR 95.5, 95.6	Si (1)				92/118 97/168	V	La CE deve precisare la motivazione dell'obbligo di salagione.

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

20. Alimenti in scatola per animali da compagnia contenenti materiale ad alto/basso rischio

— Contenenti materiale proveniente da mammiferi	92/118 90/667 92/562	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Norme particolari per i paesi colpiti da BSE. Per il resto, stabilità di conservazione.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/309 96/449 97/199	V		La CE deve esaminare la richiesta USA di essere qualificati indenni da BSE. La CE deve studiare garanzie alternative per il materiale proveniente da mammiferi, tra l'altro la proposta USA di eliminare dagli alimenti per animali da compagnia qualsiasi materiale a rischio ottenuto da specie notoriamente ricettive alla TSE.
— Contenenti unicamente materiale non proveniente da mammiferi	92/118 90/667 92/562	99 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Stabilità alla conservazione.		FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/309 96/449 97/199	V	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni.	

21. Alimenti in scatola per animali da compagnia contenenti unicamente materiale a basso rischio

— Contenenti materiale proveniente da mammiferi	92/118 90/667	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Norme particolari per i paesi colpiti da BSE. Per il resto, stabilità di conservazione.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/309 96/449 97/199	V		
---	------------------	---	--------	---	---	---	--------------------------------------	---	--	--

— Contenenti unicamente materiale non proveniente da mammiferi	92/118 90/667	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Stabilità alla conservazione.		FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/309 96/449 97/199	V	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni.
--	------------------	--	--------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	---	--

22. Alimenti per animali da compagnia secchi e semiseccati contenenti unicamente materiale a basso rischio

	92/118 94/309	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Restrizioni per i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono esaminare se l'esigenza CE di una temperatura di 90E nel centro della massa offre sufficienti garanzie contro FMD, CSF, SVD, ASF e ND. Gli USA debbono rivedere le norme relative alla BSE.	FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/309 96/449 97/199	V	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni.
--	------------------	--	--------	---	--	--	--------------------------------------	---	--

23. Alimenti per animali da compagnia secchi e semiseccati contenenti materiale ad alto/basso rischio

— Contenenti materiale proveniente da mammiferi	92/118 94/309	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (2)	Restrizioni per i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono esaminare se l'esigenza CE di una temperatura di 90E nel centro della massa offre sufficienti garanzie contro FMD, CSF, SVD, ASF e ND. Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/344 96/449 97/199	V	La CE deve esaminare la richiesta USA di essere qualificati indenni da BSE. La CE deve studiare garanzie alternative per il materiale proveniente da mammiferi, tra l'altro la proposta USA di eliminare dagli alimenti per animali da compagnia qualsiasi materiale a rischio ottenuto da specie notoriamente ricettive alla TSE.
— Contenenti unicamente materiale non proveniente da mammiferi	92/118 94/309	9 CFR 94, 95 FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (1)		Gli USA debbono esaminare se l'esigenza CE di una temperatura di 90E nel centro della massa offre sufficienti garanzie contro ND.	FFDCA, FIFRA 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 94/344 97/199	V	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni.

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

24. Ossa e prodotti a base di ossa destinati al consumo umano («altri prodotti» di cui alla direttiva 77/99/CEE)

Polizia sanitaria										
Carni fresche (ruminanti, equini, suini)	64/432 72/461 80/215 72/462	9 CFR 95	Si (2)	Restrizioni per i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		72/462 97/221	NV		
Selvaggina di allevamento — suini selvatici, cervi	91/495	9 CFR 95	Si (2)	Restrizioni per i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		91/495	NV		
Carni fresche — pollame	92/118 80/215 72/462 94/438	9 CFR 95	Si (1)				92/118	NV		
Selvaggina di penna di allevamento e in libertà	92/45 91/495	9 CFR 95	Si (1)				92/45 91/495	NV		
Selvaggina in libertà, suini selvatici, cervi	92/45	9 CFR 95	Si (2)	Restrizioni per i paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		92/45	NV		
Pubblica sanità										
Tutte le specie ⁽⁸⁾	77/99 92/118	9 CFR 95	NV				77/99 92/118	NV		La CE deve considerare l'opportunità d'imporre condizioni.

Selvaggina di penna di allevamento e in libertà ⁽⁸⁾	64/433 77/99 92/118	FIFRA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	NV			FIFRA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	77/99 92/118 Progetto di decisione notificato all'OMC	NV		
--	---------------------------	--	----	--	--	--	---	----	--	--

25. Ossa, corna e zoccoli e relativi derivati non destinati al consumo umano

Polizia sanitaria	96/239	9 CFR 95	Si(1)			9 CFR 95	94/446	NV		
-------------------	--------	----------	-------	--	--	----------	--------	----	--	--

26. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

Polizia sanitaria										
Carni fresche (ruminanti, equini, suini)	64/432 72/461 80/215 72/462	9 CFR 95	Si(2)	Non accettate dai paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		72/462 97/221	NV		La CE deve esaminare la richiesta USA di essere qualificati indenni da BSE. La CE deve studiare garanzie alternative per il materiale proveniente da mammiferi, tra l'altro la proposta USA di eliminare dagli alimenti per animali da compagnia qualsiasi materiale a rischio ottenuto da specie notoriamente ricettive alla TSE.
Selvaggina di allevamento — suini selvatici, cervi	91/495	9 CFR 95	Si(2)	Non accettate dai paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		91/495	NV		
Carni fresche — pollame	92/118 80/215 72/462 94/438	9 CFR 95	Si(1)				92/118	NV		
Selvaggina di penna di allevamento e in libertà	92/45 91/495	9 CFR 95	Si(1)				92/45 91/495	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

26. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano — Polizia sanitaria (*continua*)

Selvaggina in libertà, suini selvatici, cervi	92/45	9 CFR 95	Si (2)	Non accettate dai paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		92/45	NV		
Pubblica sanità										
Tutte le specie ⁽⁸⁾	77/99 92/118		Si (1)				77/99 92/118	NV		
Selvaggina di penna di allevamento e in libertà ⁽⁸⁾	77/99	FIFRA, PHSA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	NV			FIFRA, PHSA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	77/99 92/118	Progetto di decisione notificato all'OMC. NV		

27. Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano

Contenenti materiale proveniente da mammiferi

Ruminanti	92/118 90/667	9 CFR 95 FIFRA, FFDCA, 21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589	Si (2)	Non accettate dai paesi colpiti da BSE.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	FIFRA, FFDCA, 21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589	90/667 92/118 92/562 94/344 96/449 97/198	NV		La CE deve esaminare la richiesta USA di essere qualificati indenni da BSE. La CE deve studiare garanzie alternative per il materiale proveniente da mammiferi, tra l'altro la proposta USA di eliminare dagli alimenti per animali da compagnia qualsiasi materiale a rischio ottenuto da specie notoriamente ricettive alla TSE.
-----------	------------------	--	--------	---	---	--	--	----	--	---

Non ruminanti	92/118 90/667	9 CFR 95 FIFRA, FFDCA, 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	Si (3)			FIFRA, FFDCA, 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573- 589	92/118 90/667 96/449	NV	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni.
---------------	------------------	---	--------	--	--	---	----------------------------	----	--

Contenenti unicamente materiale non proveniente da mammiferi

Pollame e pesce	92/118 90/667	9 CFR 95	Si (1)				90/667 92/118 92/562 94/344 97/198	NV	Gli stabilimenti debbono essere riconosciuti dagli USA per trattamento termico alternativo, compresa l'assenza di clostridia per almeno 30 giorni,
Non ruminanti	92/118 90/667	9 CFR 95	Si (1)				92/118 90/667	NV	

28. Siero equino

Polizia sanitaria	92/118 94/143	9 CFR 95, 122	NV				92/118 94/143	NV	
-------------------	------------------	------------------	----	--	--	--	------------------	----	--

29. Sangue ed emoprodotti destinati al consumo umano

Polizia sanitaria									
Carni fresche (ruminanti, equini, suini)	64/432 72/461 80/215 72/462	9 CFR 95, 122	V	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa. Gli USA debbono stabilire condizioni generiche per la CE	9 CFR 53	72/462 97/221	NV	
Selvaggina di allevamento — suini selvatici, cervi	91/495	9 CFR 95, 122	Si (2)	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		91/495	NV	
Carni fresche — pollame	92/118 80/215 72/462 94/438	9 CFR 95, 122	Si (1)				92/118	NV	

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

29. Sangue ed emoprodotti destinati al consumo umano — Polizia sanitaria (continua)

Selvaggina di penna di allevamento e in libertà	92/45 91/495	9 CFR 95, 122	Si (1)				92/45 91/495	NV		
Selvaggina in libertà, suini selvatici, cervi	92/45	9 CFR 95, 122	Si (1)				92/45	NV		
Pubblica sanità	77/99	9 CFR 301-381, 416, 417 FFDCA, FIFRA, 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573-589	NV			9 CFR 301-381, 416, 417 FFDCA, FIFRA, 21 CFR 110.3- 110.93, 507-509, 570, 573-589	77/99 92/118 Progetto di deci- sione notificato all'OMC.	NV		La CE deve considerare l'opportunità d'imporre condizioni.

30. Sangue ed emoprodotti non destinati al consumo umano

Polizia sanitaria	92/183 92/118	9 CFR 95.4, 122	Si (2)	Norme sulla BSE per i ruminanti. È richiesta un'autorizzazione.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.	9 CFR 53	92/183 92/118	Si (2)	Obbligo di trattamento della febbre catarrale maligna.	La CE deve considerare il ricorso ad analisi per la febbre catarrale anziché il trattamento.
--------------------------	------------------	--------------------	--------	--	---	----------	------------------	--------	--	--

31. Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano

Polizia sanitaria										
Carni fresche (ruminanti, equini, suini)	64/432 72/461 80/215	9 CFR 95	Si (2)	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		72/462 97/221	NV		

Selvaggina di allevamento — suini selvatici, cervi	91/495	9 CFR 95	Si(2)	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		91/495	NV		
Carni fresche — pollame	92/118 80/215 94/438	9 CFR 95	Si(1)				92/118	NV		
Selvaggina di penna, di allevamento e in libertà	92/45 91/495	9 CFR 95	Si(1)				92/45 91/495	NV		
Selvaggina in libertà, suini selvatici, cervi	92/45	9 CFR 95	Si(2)	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		92/45	NV		
Pubblica sanità										
Tutte le specie ⁽⁸⁾	77/99 92/118		NV				77/99 92/118	NV		
Selvaggina di penna, di allevamento e in libertà ⁽⁸⁾	77/99	9 CFR 301-381, 416, 417 FIFRA, PHSA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	NV			9 CFR 301-381, 416, 417 FIFRA, PHSA, FFDCA, 21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556	77/99 92/118 Progetto di decisione notificato all'OMC.	NV		

32. Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano

	92/118 90/667 72/461	9 CFR 95	Si(2)	Norme sulla BSE per i ruminanti.	Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa.		92/118 Progetto di decisione notificato all'OMC.	NV		La CE deve studiare la possibilità d'includere sistemi di trattamento termico alternativi. La CE deve riesaminare il regime USA di analisi batteriologica per la frazione proteica.
--	----------------------------	----------	-------	----------------------------------	---	--	---	----	--	--

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

33. Materie prime per mangimi, farmaci o per uso tecnico

Polizia sanitaria	92/118	9 CFR 95, 122	Si(1)			9 CFR 53	92/118	V		La CE deve decidere se stabilire condizioni di certificazione per le importazioni.
-------------------	--------	---------------	-------	--	--	----------	--------	---	--	--

34. Prodotti dell'apicoltura

Polizia sanitaria	92/118		NV				92/118 94/860	NV		
-------------------	--------	--	----	--	--	--	------------------	----	--	--

35. Trofei di caccia

Polizia sanitaria	92/118	9 CFR 95	Si(1)			9 CFR 53	92/118 96/590	V		
-------------------	--------	----------	-------	--	--	----------	------------------	---	--	--

36. Letame

Polizia sanitaria	92/118	9 CFR 95	V		Gli USA debbono stabilire condizioni di temperatura per il letame proveniente da regioni colpite da gravi malattie infettive.	9 CFR 53	92/118	V		
-------------------	--------	----------	---	--	---	----------	--------	---	--	--

37. Lana, piume e pelo

Polizia sanitaria										
— Lana	92/118	9 CFR 95	Si(1)			9 CFR 53	92/118	NV		
— Setole	92/118	9 CFR 95	Si(1)			9 CFR 53	92/118 94/435	NV		
Pubblica sanità		FFDCA, PHSA 21 CFR 1240.70	NV			FFDCA, PHSA 21 CFR 1240.70		NV		

38. Miele

Polizia sanitaria			NV					NV		
Pubblica sanità	92/118	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 109, 110.3- 110.93, 520.182, 520.1660d	NV			FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 109, 110.3- 110.93, 520.182, 520.1660d	92/118	NV		

39. Cosce di rana

Polizia sanitaria										
Pubblica sanità	92/118 96/340	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 1240	NV			FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 1240	92/118 96/340	NV		La CE deve riesaminare le norme USA HACCP quando saranno trasmesse.

40. Lumache destinate al consumo umano

Polizia sanitaria										
Pubblica sanità	92/118 96/340	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 1240	NV			FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 108, 110.3- 110.93, 113, 114, 123, 1240	92/118 96/340	NV		

— Prodotto — Specie — Sanità pubblica/ animale	Esportazioni dalla CE verso gli USA					Esportazioni dagli USA verso la CE				
	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni	Condizioni commerciali		Equiv. (Cat.)	Condizioni speciali	Azioni
	Norme CE	Norme USA				Norme USA	Norme CE			

41. Ovoprodotti

Polizia sanitaria	90/539	9 CFR 94	Si (2)	È richiesta un'autorizzazione per le importazioni provenienti da regioni colpite dalla malattia di Newcastle.	Gli USA debbono riesaminare l'obbligo di autorizzazione.		90/539 93/342	Si (1)		
Pubblica sanità	92/118 96/23	7 CFR 59 EPIA Public Law 91-597	V		<p>Gli USA debbono comunicare informazioni sul fondamento giuridico per il riconoscimento dell'equivalenza.</p> <p>Gli USA debbono ultimare la valutazione della normativa sanitaria CE.</p>	7 CFR 59 EPIA Public Law 91-597	89/437 91/684 92/118 96/23 97/38	E	<p>Stabilimenti elencati conformemente alla nota (7) e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota (2).</p> <p>Debbono essere effettuate le seguenti analisi di cui all'allegato VI della direttiva 89/437 per le esportazioni di ovoprodotti USA verso la CE:</p> <p><i>Analisi chimiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — 3 OH acido butirrico — acido lattico — acido succinico — residui di gusci, membrane d'uovo, altre particelle. <p><i>Analisi batteriologiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — conta dei mesofili — enterobatteriacee — salmonella — stafilococco. <p><i>Metodi</i> Metodi internazionalmente riconosciuti, come: ISO, NMKL, AOAC.</p>	La CE deve ultimare la valutazione della normativa sanitaria USA.

42. Gusci d'uovo

Polizia sanitaria	90/539	9 CFR 94	Si(2)	È richiesta un'autorizzazione per le importazioni provenienti da regioni colpite dalla malattia di Newcastle.	Gli USA debbono riesaminare l'obbligo di autorizzazione.	9 CFR 94	90/539 93/342	Si(1)		
Pubblica sanità	89/437 91/684 94/371 96/23	FFDCA, FIFRA, PHSA, EPIA 21 CFR 5.10 (a)(4) e (a)(13), 70-82, 100.135, 110.3- 110.93, 172.140, 172.882, 182.884, 178, 520, 524, 556, 558, 1240 40 CFR 180 7 CFR 56	V		Gli USA debbono riesaminare il fondamento giuridico per il riconoscimento dell'equivalenza. Gli USA debbono ultimare la valutazione della normativa sanitaria CE.	FFDCA, FIFRA, PHSA, EPIA 21 CFR 5.10 (a)(4) e (a)(13), 70-82, 100.135, 110.3- 110.93, 172.140, 172.882, 182.884, 178, 520, 524, 556, 558, 1240 40 CFR 180 7 CFR 56	89/437 91/684 94/371 96/23	V	Nota ⁽⁴⁾	La CE deve ultimare la valutazione della normativa sanitaria USA.

43. Gelatina destinata al consumo umano e per uso tecnico

Polizia sanitaria		9 CFR 94	NV					NV		
Pubblica sanità	92/118	FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 109, 110.3- 110.93, 570, 573- 589	NV			FFDCA, FIFRA, PHSA 21 CFR 70-82, 109, 110.3- 110.93, 570, 573- 589	92/118	NV		

NOTA 1

Riduzione degli agenti patogeni: sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); la norma finale è stata pubblicata nel Registro federale n. 61, sotto il numero 38806-38989, e modifica vari aspetti del CFR, parti 304, 310, 320, 327, 381, 416 e 417.

Sono di applicazione le disposizioni relative all'esame di E. coli e di SSOP.

Gli Stati Uniti e la Commissione europea discuteranno, con un congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore, gli elementi indicati nella norma di cui sopra, per determinare se sono necessarie ulteriori condizioni speciali.

NOTA 2

Aspetti orizzontali, carni fresche, prodotti a base di carne, carne di selvaggina, carne di pollame, carne tritata, preparazioni a base di carne, ovoprodotti

a) Materiali da imballaggio

Il materiale da imballaggio deve essere tenuto in locali separati adoperati, destinati esclusivamente a questo scopo ed esenti da polvere e indesiderabili.

Il materiale da imballaggio non deve essere depositato sul pavimento.

Dopo essere state montate, le scatole impermeabili non debbono essere inserite l'una nell'altra, a meno che non sia previsto un rivestimento.

Le scatole montate e rivestite non debbono essere inserite l'una nell'altra.

Le scatole non debbono essere montate dal personale che manipola prodotti esposti.

Le scatole debbono essere assemblate in maniera igienica, in un locale separato oppure, se si trovano sul pavimento del locale di sezionamento, a distanza non inferiore a 3 metri dal prodotto esposto.

b) Esigenze relative ai locali: pareti di colore chiaro e raccordi arrotondati

Le pareti debbono essere lisce, impermeabili, in materiale solido e di colore che permetta di rivelare il mancato rispetto delle norme igieniche.

Le pareti debbono essere rivestite con materiale lavabile.

I raccordi delle pareti e dei pavimenti debbono essere costruiti e mantenuti in modo da assicurare che le superfici siano pulite e indenni da contaminazione. Gli stabilimenti che non prevedono, fra il pavimento e le pareti, raccordi curvi tali da facilitare la pulizia, debbono prevedere mezzi alternativi equivalenti, come il riempimento delle crepe fra il pavimento e le pareti, che permettano di mantenere condizioni igieniche.

c) Certificato medico rilasciato da un dottore in medicina

Prima dell'assunzione, il nuovo personale deve essere esaminato da un dottore in medicina o da altra persona medicamente qualificata, in grado di identificare le malattie trasmissibili e che opera sotto la supervisione di un dottore in medicina.

Gli stabilimenti debbono mettere in opera un programma di sorveglianza continua dello stato di salute del personale.

L'esame precedente l'assunzione e la sorveglianza sanitaria corrente debbono essere effettuate da un dottore in medicina o da una persona in possesso di adeguata istruzione medica (ad esempio: assistente medico o infermiere professionale).

Tutti i casi sospetti debbono essere riferiti a un dottore in medicina in vista della diagnosi.

Gli stabilimenti debbono tenere un registro degli esami medici, da esibire su richiesta agli agenti del controllo.

d) Palette di legno nelle zone destinate ai prodotti esposti

L'impiego delle palette di legno nei settori dove si trovano prodotti esposti deve essere abbandonato. Nel frattempo:

- non si debbono impiegare palette di legno a 3 metri di distanza dai prodotti esposti;
- le palette debbono essere pulite, strutturalmente valide e coperte di un foglio di plastica per l'igiene.

Gli stabilimenti che già impiegano palette di plastica debbono continuare a farlo.

Qualora le palette di legno vengano impiegate nei refrigeranti o nei surgelatori, tutti i prodotti ivi contenuti debbono essere imballati in maniera igienica per evitare che i prodotti vengano a contatto con il legno.

e) *Separazione fra i gabinetti e le zone di lavoro*

I locali dei gabinetti debbono essere adeguatamente ventilati ed essere separati dai locali dei prodotti esposti mediante un vestibolo o uno spogliatoio.

f) *Immagazzinaggio a secco del materiale non alimentare*

I detersivi, i disinfettanti e simili debbono essere immagazzinati separatamente dagli alimenti e dai materiali per il confezionamento e l'imballaggio.

g) *Controllo dell'acqua*

Il controllo dell'acqua deve essere effettuato conformemente ai requisiti della CE.

NOTA 3

Carni fresche, carni di selvaggina, prodotti a base di carne, carne tritata e preparazioni a base di carne derivanti da specie da carni rosse e da pollame

a) *Acque reflue*

Tutti gli stabilimenti debbono disporre di un sistema efficace di tubazioni e di scarico; tutti gli scarichi e le grondaie debbono essere adeguatamente provvisti di chiusini e sifoni fissi approvati dal FSIS, conformemente a quanto previsto da 9 CFR 381.49 (a), (c).

b) *Magazzinaggio separato dei prodotti commestibili e non commestibili*

Le carni e le frattaglie respinte e le altre carni e frattaglie non commestibili debbono essere allontanate dai locali che contengono materiali commestibili, nel rispetto dell'igiene e quanto prima possibile.

e) *Magazzinaggio separato di prodotti imballati e non imballati*

Le carni non imballate non possono essere immagazzinate in locali refrigerati o surgelatori contenenti carni imballate.

d) *Strutture in legno*

Le strutture in legno debbono essere in buone condizioni, impermeabili, lisce, resistenti alla muffa ed impermeabilizzate con un'adeguata ricopertura.

e) *Uso di docce, spruzzatori e tubazioni volanti*

Le carni non debbono essere contaminate da spruzzi.

Le apparecchiature di cui sopra non possono essere impiegate come sostituti delle installazioni per il lavaggio delle mani.

f) *Sterilizzazione dell'apparecchiatura*

Lo stabilimento deve disporre di un'attrezzatura per la sterilizzazione (sterilizzatori discontinui o locali) in modo da poter pulire gli utensili ogni volta che sia necessario. Gli attrezzi che vengono a contatto con le carni, come coltelli e uncini debbono essere puliti e sterilizzati di frequente, e in ogni caso ogni volta che sono stati a contatto con materiali o superfici contaminate, come le superfici esterne delle pelli. La sterilizzazione deve essere effettuata con acqua calda ($> 82^{\circ}\text{C}$).

NOTA 4

Garanzie addizionali per la Finlandia e la Svezia

Per quanto riguarda il commercio degli USA con la Svezia e la Finlandia, gli USA emetteranno certificati conformi alla decisione 95/409/CE del Consiglio (carni fresche di vitello, manzo e suino), alla decisione 95/410/CE del Consiglio (pollame vivo destinato alla macellazione), alla decisione 95/411/CE del Consiglio (carni fresche di pollame), alla decisione 95/160/CE della Commissione (pollame da allevamento e pulcini di un giorno), alla decisione 95/161/CE della Commissione (galline ovaiole) e alla decisione 95/168/CE della Commissione (uova da tavola per il consumo umano).

Non sono necessari attestati per le spedizioni di carni fresche definite nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio e destinate ad uno stabilimento per la pastorizzazione, la sterilizzazione o per un trattamento avente un effetto equivalente.

NOTA 5

Carni fresche, carni di selvaggina, prodotti a base di carne, carne tritata e preparazioni a base di carnea) *Stabulazione degli animali ammalati e sospetti*

Per i recinti destinati agli animali ammalati e sospetti non può essere impiegato il legno.

Gli animali ammalati e sospetti non debbono poter entrare a contatto con animali destinati alla macellazione in vista dell'esportazione verso la Comunità.

I recinti destinati agli animali ammalati e sospetti debbono essere ubicati e costruiti in modo tale da precludere il contatto con animali destinati alla macellazione in vista dell'esportazione verso la Comunità e gli effluenti di tali recinti non debbono defluire nei recinti o nei passaggi adiacenti.

b) *Supervisione veterinaria ed ispezione ante mortem*

Tutto il bestiame destinato alla macellazione in vista dell'esportazione verso la CE deve essere ispezionato da un veterinario ufficiale FSIS, salvo:

- gli animali dei recinti di alimentazione, ispezionati presso il recinto da un veterinario accreditato USDA;
- altri animali da ingrasso sotto i 30 mesi, ispezionati presso l'azienda da un veterinario accreditato USDA;

che debbono essere esaminati da un ispettore ufficiale FSIS in possesso di formazione, conoscenze, capacità ed abilità adeguate a svolgere la sua funzione.

Tutti i suini destinati alla macellazione in vista dell'esportazione verso la CE debbono essere ispezionati da un veterinario ufficiale FSIS, ad eccezione dei suini da mercato (animali fino a un anno di età), che debbono essere ispezionati da un ispettore ufficiale FSIS in possesso di formazione, conoscenze, capacità ed abilità adeguate a svolgere la sua funzione.

Tutti gli animali che mostrano segni clinici anormali debbono essere sottoposti a diagnosi ed eliminati da un veterinario ufficiale FSIS.

c) *Ricerca della trichina*

Gli stabilimenti debbono eseguire la ricerca della trichina sulle carni di cavallo.

Le carni suine debbono essere esaminate o sottoposte a trattamento a freddo conformemente a quanto disposto da 9 CFR 318.10.

d) *Apertura degli stomaci e degli intestini*

Lo svuotamento e la pulizia degli stomaci e degli intestini debbono aver luogo in un locale separato, a meno che il procedimento non sia effettuato da un'apparecchiatura meccanica a circuito chiuso tale da evitare la contaminazione e da eliminare gli odori.

e) *Incisione dei cuori dei suini*

Dai suini da mercato (animali fino a un anno di età), destinati in tutto o in parte alla CE, deve essere prelevato un campione di cuori statisticamente rappresentativo, tanto per numero o percentuale quanto per origine geografica: essi debbono essere incisi, la loro superficie interna deve essere esaminata da personale FSIS e i risultati debbono essere registrati.

Gli Stati Uniti informano la Comunità europea della metodologia di campionamento, del livello di fiducia e del programma che essi intendono applicare per il campionamento di cui sopra.

I cuori di tutte le scrofe e verri (animali sopra un anno) destinati in tutto o in parte alla CE debbono essere incisi, la loro superficie interna dev'essere esaminata da personale FSIS e i risultati debbono essere registrati.

f) *Respingimento di una partita*

Se le carcasse, le frattaglie e il sangue non sono messi in relazione nel punto d'ispezione finale post mortem, deve essere messo in funzione un sistema discontinuo che permetta al FSIS di dimostrare che, quando una carcassa viene respinta, le relative frattaglie ed il sangue vengano anch'essi respinti.

g) *Approvazione parziale*

Le autorità veterinarie della CE e degli USA possono, su base bilaterale, accogliere la richiesta di approvazione parziale degli stabilimenti da carni rosse per determinati prodotti, nel rispetto delle disposizioni generali e specifiche del presente accordo concernenti la produzione igienica e l'ispezione ante e post mortem degli animali da macello e sotto le seguenti condizioni:

1. Lo stabilimento deve porre in atto un programma di assicurazione della qualità (AQ), rivolto al modo di funzionamento, all'identificazione del prodotto e alla segregazione del prodotto dal ricevimento alla spedizione. Gli stabilimenti che vogliono inoltrare domanda di approvazione parziale debbono rispondere, per quanto riguarda gli impianti, ai requisiti destinati ad assicurare la separazione nello spazio e/o nel tempo fra i prodotti approvati e quelli non approvati.
2. L'AQ deve includere un programma di sorveglianza dello stabilimento e un registro che permetta di documentare le varie azioni, tanto di sorveglianza quanto correttive.
3. Il programma AQ deve risultare accettabile per l'ispettore competente incaricato di sorvegliare lo stabilimento e per le autorità veterinarie di controllo della parte importatrice, dietro richiesta.
4. L'ispettore competente presso lo stabilimento sorveglia l'applicazione, nello stabilimento stesso, del programma AQ, documenta tale sorveglianza ed assicura la correzione delle manchevolezze.
5. La parte importatrice può verificare l'applicazione pratica del programma AQ. In tal caso, lo stabilimento deve essere in grado di dimostrare sul posto, in occasione di un'ispezione, il funzionamento del programma. A tale scopo debbono essere esibiti tutti i documenti pertinenti al caso.
6. Qualora un'ispezione sul posto e/o il controllo dei documenti in uno stabilimento rivelassero serie carenze, la possibilità di un'approvazione parziale può essere rifiutata o revocata.

NOTA 6

Carni di pollame

a) Refrigerazione in controcorrente

Qualora venga praticato il raffreddamento in controcorrente, possono essere applicati sistemi diversi da quelli previsti dalle norme CEE, purché forniscano garanzie equivalenti per quanto riguarda la prevenzione di evitare le contaminazioni incrociate nonché le temperature delle carcasse al punto d'uscita dal sistema di raffreddamento, come stabilito al seguente punto b), convalidate e valutate dal FSIS prima che lo stabilimento venga proposto per l'inclusione nell'elenco per l'esportazione verso la CE. Dette convalida e valutazione devono essere effettuate escludendo l'impiego di trattamento antimicrobico (decontaminazione), sulla produzione di un'intera giornata, ed attraverso analisi microbiologiche consistenti nella conta degli aerobici su piastra e nella ricerca delle enterobatteriacee e di E. coli dopo il congelamento. La valutazione deve essere effettuata ogni volta che viene apportata una modifica al sistema di congelamento di un impianto. Le convalide e le valutazioni debbono essere registrate ed il FSIS deve tenere i registri a disposizione della CE.

b) Esigenze di temperatura relative al pollame

Dopo la macellazione, il pollame deve essere refrigerato nel più breve tempo possibile fino alla temperatura interna di 40EF (4,4EC).

- Nel caso dei volatili piccoli (fino a 6 libbre), la temperatura interna di 40EF deve essere raggiunta alla fine del processo di refrigerazione per immersione.
- Se dopo la refrigerazione per immersione si impiega il ghiaccio tritato per refrigerare grossi volatili (oltre le 6 libbre), tale impiego non deve condurre ad una contaminazione incrociata del prodotto.

Quando ulteriori trattamenti (sezionamento) hanno luogo dopo che i volatili sono stati refrigerati a 40EF, la temperatura interna può superare i 40EF per un massimo di un'ora, ma non può superare i 50EF (10E C).

(La temperatura di trasporto deve essere conforme al disposto di 9 CFR 381.66.)

c) Ghiaccio tritato

L'impiego del ghiaccio tritato non deve condurre alla contaminazione incrociata del prodotto. Quando il ghiaccio tritato viene utilizzato per l'ulteriore trasporto o magazzinaggio del prodotto, la sovrapposizione di scatole che possano avere perdite attraverso fessure, o altre pratiche capaci di condurre alla contaminazione incrociata, debbono essere vietate.

NOTA 7

Elenco degli stabilimenti (applicabile a tutti i prodotti per i quali valgono le disposizioni relative agli elenchi)

1. La parte esportatrice ha la responsabilità di assicurare che gli impianti/gli stabilimenti autorizzati ad esportare e i prodotti certificati per l'esportazione siano conformi alle relative norme.

La parte esportatrice deve passare al vaglio gli stabilimenti, prima di proporli all'inclusione sulle liste degli stabilimenti autorizzati ad esportare, per assicurare che essi siano conformi alle relative norme. La

parte importatrice deve fornire alla parte esportatrice l'elenco o gli elenchi degli stabilimenti approvati, nonché le aggiunte e le cancellazioni. La parte importatrice modifica gli elenchi di stabilimenti approvati in modo efficiente, sulla base delle informazioni fornite dalla parte esportatrice. La diffusione di tali elenchi deve aver luogo senza indugio (*).

2. La parte importatrice può procedere ad appropriate verifiche, compresa l'ispezione degli stabilimenti, per assicurare che le norme pertinenti vengano rispettate.
3. Le parti si adoperano per aumentare la responsabilità della parte esportatrice nella gestione degli elenchi di stabilimenti, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. Le parti rivedono il funzionamento delle summenzionate disposizioni relative all'elenco degli stabilimenti, alla luce dell'esperienza acquisita, in occasione di ogni riunione del comitato di cui all'articolo 14, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1997.

NOTA 8

Bisonte e Bufalo

Per le esportazioni verso gli USA, il bisonte e il bufalo sono considerati selvaggina.

Per le esportazioni verso la CE, il bisonte e il bufalo sono considerati carni fresche.

NOTA 9

Non commistione — Carni, prodotti a base di carne, carni di selvaggina, carni di pollame, carne tritata, preparazioni a base di carne

Gli stabilimenti dove vengono macellati tanto animali le cui carni sono ammissibili all'esportazione quanto animali le cui carni non sono ammissibili all'esportazione verso una delle parti, o dove vengono manipolate tali carni, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

1. Gli animali la cui carne è destinata all'esportazione debbono essere tenuti separati da quelli di status diverso, finché si trovano presso il macello.
2. Dopo la macellazione degli animali non ammissibili all'esportazione e prima della macellazione degli animali ammissibili ai fini dell'esportazione, tutte le zone, attrezzature ed apparecchiature suscettibili di contatto con gli animali vivi e le carni, ivi comprese le zone di stordimento, dissanguamento, scorticamento, disossamento, sezionamento e imballaggio, devono essere pulite e disinfettate. Il personale deve rivestire indumenti protettivi puliti e lavarsi bene le mani e le calzature.
3. In uno stesso locale, le carni destinate all'esportazione non debbono essere manipolate, sezionate od altrimenti trattate contemporaneamente alle carni non ammissibili all'esportazione.
4. Le carni destinate all'esportazione debbono essere confezionate in imballaggi nuovi e puliti, chiaramente distinguibili da quelli contenenti carni non ammissibili all'esportazione. Esse debbono essere immagazzinate in modo da assicurare che non abbia luogo una contaminazione incrociata.
5. I registri di origine degli animali da cui sono ottenute le carni debbono essere conservati per un periodo di 6 mesi dopo l'esportazione. Essi debbono essere tenuti a disposizione degli ispettori dell'autorità competente.
6. La conformità alle condizioni di cui sopra deve essere certificata da un veterinario ufficiale.

NOTA 10

Latte e prodotti lattieri non destinati al consumo umano

Sono esclusi i prodotti che negli USA vengono considerati farmaci di origine animale.

NOTA 11

Ricerca dei residui

La ricerca dei residui deve continuare ad essere effettuata dagli Stati Uniti conformemente alle pertinenti esigenze della Comunità europea.

(*) La CE adempie a questo impegno conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della decisione 95/408/CE del Consiglio. Gli USA adempiono a questo impegno secondo un calendario analogo.

ALLEGATO VI

ELEMENTI PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Se una delle organizzazioni internazionali di normazione adotta norme, direttive o raccomandazioni relative allo svolgimento delle verifiche, le parti riesaminano il contenuto del presente allegato, apportandovi eventualmente le necessarie modifiche.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

I termini utilizzati nel presente allegato si definiscono come segue:

- 1.1. verifica: valutazione dell'operato;
- 1.2. verificato: la parte esportatrice, il cui programma di esecuzione e di controllo è oggetto di verifica;
- 1.3. verificatore: la parte importatrice, che effettua la verifica;
- 1.4. stabilimento: unità di trasformazione degli animali o dei prodotti di origine animale;
- 1.5. impianto: luogo diverso da uno stabilimento di trasformazione, nel quale vengono eventualmente trattati gli animali o i prodotti di origine animale, esclusi i punti di vendita al dettaglio.

2. Principi generali

- 2.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra il verificatore e il verificato, secondo le disposizioni del presente allegato. La commissione verificatrice comprende rappresentanti di ambo le parti ed il verificato designa dei responsabili per agevolare le operazioni di verifica. La verifica di sistemi e programmi specializzati può richiedere l'intervento di periti qualificati.
- 2.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza del programma di esecuzione e di controllo, più che a respingere animali, partite di prodotti o stabilimenti.
- 2.3. Il verificato deve svolgere un programma documentato per dimostrare al verificatore la sistematica osservanza delle norme.
- 2.4. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato del verificato. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 2.5. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

PROCEDURE

3. Preparazione del piano di verifica

In consultazione con il verificato, il verificatore prepara un piano di verifica comprendente i seguenti elementi:

- 3.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 3.2. la data e il luogo della verifica, nonché il tipo di stabilimenti e di impianti da ispezionare, in modo da poter costituire le commissioni verificatrici con il personale idoneo;
- 3.3. un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 3.4. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 3.5. l'identità dei membri della commissione verificatrice, incluso il capo;
- 3.6. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti, comprese le visite inopinate;
- 3.7. le disposizioni prese dal verificatore per rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali ed evitare conflitti d'interessi.

4. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

5. Esame documentale

5.1. Questo esame può vertere, a titolo indicativo, sui seguenti documenti:

- programmi di attuazione delle norme;
- relazioni ispettive e di verifica interna;
- documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni;
- resoconti dei provvedimenti esecutivi adottati;
- piani di campionamento e relativi risultati;
- documenti pertinenti alla verifica;
- procedure normative seguite dal verificato.

5.2. Se la verifica è successiva al riconoscimento dell'equivalenza, l'esame documentale può comprendere anche le pertinenti modifiche dei sistemi d'ispezione e di certificazione apportate dopo il riconoscimento dell'equivalenza o dall'ultima verifica.

5.3. Il verificato collabora pienamente con il verificatore nello svolgimento dell'esame documentale e favorisce al verificatore l'accesso a tutti i documenti richiesti.

6. Sopralluoghi

6.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

6.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 5.1.

6.3. Le ispezioni di stabilimenti e impianti vengono generalmente condotte dal verificato secondo la propria prassi ed il verificatore vi partecipa in qualità di osservatore; quest'ultimo tuttavia può chiedere che vengano controllati altri aspetti dell'operato, che a suo giudizio possono essere utili nell'ambito della verifica.

6.4. Il verificato collabora pienamente con il verificatore nello svolgimento dei sopralluoghi e favorisce al verificatore l'accesso agli stabilimenti e agli impianti da ispezionare.

7. Verifica a posteriori

Una verifica complementare potrà rendersi necessaria per accertare che le imperfezioni constatate nel corso della verifica principale siano state corrette.

8. Documenti di lavoro

I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e relativi risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di denuncia e querela;
- programmi di formazione.

9. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione conclusiva, con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione del verificato, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

10. Relazione

Il verificatore trasmette al verificato la bozza di relazione sulla verifica, in linea di massima entro 60 giorni dalla conclusione di quest'ultima. Per quanto possibile, la relazione va redatta secondo un modello standard da definirsi di comune accordo tra le parti, in modo da rendere il procedimento più uniforme, trasparente ed efficiente. La relazione esprime un giudizio sull'adeguatezza del programma di esecuzione e di controllo del verificato e rileva le eventuali carenze constatate durante la verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni nel termine di un mese, indicando le specifiche misure correttive che intende adottare, di preferenza con le relative scadenze indicative. Le osservazioni del verificato vengono inserite nella relazione definitiva.

*ALLEGATO VII***CONTROLLI ALLE FRONTIERE**

Le parti distinguono tre categorie di controlli effettuati alle frontiere esterne sulle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale: controlli documentali, identificativi e materiali.

Le parti riconoscono la necessità di espletare i controlli frontalieri in maniera sistematica.

Le parti ammettono che detti controlli vengano effettuati a pagamento, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'allegato C dell'accordo SPS.

Animali vivi

Le parti hanno la facoltà di sottoporre a controllo materiale tutte le partite di animali vivi.

Prodotti di origine animale

Le parti stabiliscono le frequenze dei controlli materiali sulle importazioni di prodotti di origine animale tenendo conto dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell'esportazione e dei precedenti relativi ai prodotti provenienti dalla parte esportatrice.

Le parti possono differenziare le suddette frequenze in funzione dell'andamento delle consultazioni di cui all'articolo 7 finalizzate al riconoscimento dell'equivalenza.

*ALLEGATO VIII***ALTRE QUESTIONI**

Le parti intendono adoperarsi per sviluppare ulteriormente le disposizioni relative ai controlli frontalieri, in particolare riguardo alla frequenza dei controlli materiali.

Le parti convengono di cooperare per adattare le rispettive normative in materia di additivi per mangimi, mangimi a base di prodotti di origine animale, mangimi medicati e premiscele.

*ALLEGATO IX***PUNTI DI CONTATTO**

Gli Stati Uniti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 10 e le notificazioni di cui all'articolo 11 al seguente indirizzo:

Consigliere agricolo
Unione europea
Delegazione della Commissione europea presso gli Stati Uniti
2300 M Street NW
Washington DC 20037
Telefono: 1 202 862 9560
Telefax: 1 202 429 1766

La Comunità trasmette le informazioni di cui all'articolo 10 e le notificazioni di cui all'articolo 11 al seguente indirizzo:

Addetto agricolo
Ufficio per gli affari agricoli
Missione degli Stati Uniti presso l'Unione europea
40 Boulevard du Régent
1000 Bruxelles — Belgio
Telefono: 32 2 508 2760
Telefax: 32 2 511 0918
